



Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

presso il Ministero della Giustizia

COMUNICATO STAMPA

RIFORMA DELLE PROFESSIONI. IL TAR RESPINGE IL RICORSO DEGLI AGROTECNICI: L'ALBO SI APPELLA AL CONSIGLIO DI STATO

Il TAR Lazio, Sezione I, ha depositato ieri sera la sentenza n. 8550/2013 sul ricorso promosso dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati contro il Ministero della Giustizia, per l'annullamento del DPR n. 137/2012 di riforma delle professioni.

Nella lite si era inserito l'Ordine Nazionale degli Architetti, che (*fra lo stupore di molti*) era intervenuto non già in difesa di quelle stesse prerogative professionali sostenute dagli Agrotecnici, ma bensì contro di loro, sostenendo le ragioni del Governo e la bontà del DPR n. 137/2012.

Va detto che i Giudici amministrativi hanno respinto interamente il ricorso degli Agrotecnici ritenendolo infondato. Tuttavia le motivazioni a sostegno del rigetto appaiono laconiche, in parte addirittura assenti, e sembrano prescindere dagli oggettivi dati di fatto.

Ad esempio con il primo motivo di ricorso il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati aveva lamentato come il DPR n. 137/2012 violasse in molti punti la legge autorizzante (*n. 148/2011, che aveva introdotto il principio di delegificazione degli ordinamenti professionali*).

Valga per tutti il caso che segue; con riferimento alla "formazione obbligatoria" l'art. 3 comma 5 della legge n. 148/2011 così stabilisce:

*"previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente sulla base di **appositi regolamenti emanati dai Consigli nazionali**"*

dove emerge con chiarezza l'esclusivo potere dei Consigli Nazionali degli Albi professionali di adottare i nuovi Regolamenti.

Viceversa il Governo, con il DPR n. 137/2012, ha sostanzialmente stravolto la legge autorizzante così modificando la previsione legislativa (*art. 7 comma 3 del DPR n. 137/2012*):

*"3. Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, **previo parere favorevole del ministro vigilante**, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto;"*

spogliando quindi i Consigli Nazionali del potere loro attribuito dalla legge e sostanzialmente relegandoli al ruolo di "scrivani" della volontà ministeriale.



Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

presso il Ministero della Giustizia

COMUNICATO STAMPA

A parere dell'Albo ricorrente la violazione di legge è evidente, tuttavia i Giudici del TAR hanno ritenuto diversamente affermando che non di ingerenza si tratta, ma di semplice "vigilanza", perciò sempre consentita e dunque non *contra legem*: tuttavia la violazione della legge autorizzante, in questo come in altri casi, appare oggettiva e lascia allibiti come il TAR non l'abbia rilevata.

Ancora più laconiche, quando non del tutto assenti, sono le motivazioni di rigetto delle altre censure, che il TAR liquida affermando semplicemente che le norme impugnate *"appaiono quindi coerenti con le previsioni legislative....e con l'interesse pubblico sottostante alla vigilanza sulle professioni intellettuali"*.

Una affermazione apodittica, buona per qualunque circostanza e, soprattutto, non motivata.

Perchè ciascuno possa farsi l'idea della distanza siderale fra i motivi di ricorso proposti del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e la sentenza n. 8550/2013 nel sito www.agrotecnici.it (Sezione NEWS della home page) sono stati pubblicati sia il ricorso degli Agrotecnici, che la difesa dell'Avvocatura dello Stato, che la sentenza del TAR n. 8550/2013.

Così ha commentato l'esito processuale della vicenda **Roberto Orlandi**, Presidente del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati: *"Noi siamo fra quelli che le sentenze le eseguono anche quando non le condividono pertanto, così come abbiamo applicato -pur contestandole- le norme sui Consigli di Disciplina, faremo altrettanto con le restanti disposizioni che ora sono state confermate dal TAR inviando al Ministero della Giustizia gli schemi di Regolamento approvati in sede di Consiglio Nazionale il 6 agosto 2013. Detto questo voglio però sottolineare che, nonostante il rigetto, resto convinto della fondatezza del ricorso. Le violazioni della legge 148/2011, autorizzante il DPR n. 137/2012, sono oggettive, evidenti, mentre il TAR sembra non vederle, arrivando a considerare il trasferimento del potere decisorio da un soggetto (gli Albi) ad un altro (il Ministero) come semplice espressione di un generico potere di vigilanza.*

Lascia sbalorditi anche l'assoluta assenza di motivazioni relativamente al conflitto fra le più favorevoli norme sul tirocinio, previste dalla legge professionale degli Agrotecnici n. 251/86, e quelle previste dal DPR n. 137/2012, dove i Giudici amministrativi neppure affrontano l'argomento, così come è omessa qualunque statuizione in ordine al problema della podestà normativa concorrente delle Regioni in materia di professioni."



Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

presso il Ministero della Giustizia

COMUNICATO STAMPA

E così conclude il Presidente Orlandi: *“Appelleremo immediatamente la decisione del TAR al Consiglio di Stato, confidando di trovare nel grado di appello il nostro “Giudice di Berlino”. Sappiamo di dovere portare da soli il peso di questa azione e delle sue incognite conseguenze, ma le attestazioni di solidarietà e di stima, che abbiamo ricevuto in questi mesi da parte di moltissimi liberi professionisti, di categorie diverse dalla nostra, ci confortano sulla bontà delle nostre ragioni.”*

Secondo il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati il DPR n. 137/2012 non risolve nessuno dei problemi delle libere professioni italiane, minimamente nulla nei confronti dei giovani liberi professionisti, nulla sulla fiscalità e per lo sviluppo del lavoro, addirittura riduce la concorrenza e seppellisce il settore sotto una montagna di formali adempimenti burocratici.

Roma, 3 ottobre 2013